

**CITTA' DI PENNE**  
**Prov. di Pescara**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA DI SMALTIMENTO  
R.S.U.**

**Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con atto n.60 del 15 novembre 1995**

**CAPO I-NORME GENERALI**

**ART.1 -ISTITUZIONE DELLA TASSA ANNUALE**

1 .Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani svolti in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale in base a tariffa denominata "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" disciplinata dal Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le disposizioni del presente regolamento.

**ART.2 -OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

1 .Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo ed in particolare:

**a-** la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione delle relative tariffe e delle modalità di applicazione del tributo;

**b-** la classificazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;

**c-** l'esercizio delle scelte lasciate alla discrezionalità dell'Ente impositore con particolare riferimento alla graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso ed alla individuazione delle fattispecie agevolative.

**ART.3 -SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI**

1.Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10.9.1982 N. 915 e in conformità all'art. 59 del D.lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza o capacità dei contenitori, frequenza di raccolta, ecc.).

**ART.4 -PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA**

1.L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa quindi rinvio.

2. In particolare la tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte tassabili con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

3. Il Comune, quale ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune è tenuto a sostenere interamente le relative spese di funzionamento.

4. Per i locali di uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o conduttore dei locali o dal gestore dell'attività di affittacamere, quando trattasi di affitto

saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.

5. In presenza di parti comuni del condominio tassabili ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento, in caso che la relativa superficie non risulti indicata nella denuncia di cui all'art. 70 del D.Lgs.507/1993, la tassa ,dovuta dal 01.01.1997, viene determinata d'ufficio aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi e delle unità immobiliari:

**a-** di una quota pari al 2% nei fabbricati con tre o più alloggi o unità immobiliari;

**b-** di una quota pari al 5% nei fabbricati con soli due alloggi o unità immobiliari.

## **ART.5 -GETTITO COMPLESSIVO DELLA TASSA ANNUALE**

1. Il gettito complessivo presunto della tassa viene determinato secondo i principi stabiliti dall'art. 61 del D.Lgs. 507/93, in misura pari ad un'aliquota del costo di esercizio di cui al comma 2 del medesimo art. 61 da stabilirsi all'atto della deliberazione di approvazione delle tariffe unitarie per unità di superficie relative ai locali ed aree assoggettati alla tassa.

## **ART.6 -NATURA DELLA TASSA, TARIFFE E PARAMETRI DI COMMISURAZIONE**

1. La tassa viene applicata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani secondo tariffe commisurate alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti producibili, in relazione al tipo d'uso cui i medesimi sono destinati ed al costo dello smaltimento.

2. L'articolazione delle tariffe unitarie da applicare alle superfici tassabili viene determinata secondo le modalità fissate al successivo CAPO II.

3. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.

4. La superficie tassabile è misurata, per i locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Nel calcolare il totale le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.

5. Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali.

## **ART.7 –MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TASSA**

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti (art.8 P .R. 915/82 e art 59 D.Lgs 507/93).

2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

3. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

4. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:

**a-** in misura pari al 40% della tariffa ( con arrotondamento alle 1000 lire) se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 500 mt.

**b-** in misura pari al 30 % della tariffa ( con arrotondamento alla 1000 lire) se la suddetta distanza supera 500 mt. e fino a 1000 mt.

**c-** in misura pari al 20% della tariffa (con arrotondamento alle 1000 lire) se la distanza

supera 1000 mt.

5 Previa formale e motivata diffida dell'utente ai competenti uffici comunali attestante situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda da parte del Comune entro 60 giorni a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è dovuto:

**a** -in misura pari al 20% nel caso in cui i contenitori non rispettino le distanze massime previste dal Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani;

**b** -in misura pari al 30% nel caso in cui i contenitori risultino insufficientemente dimensionati a fronte dell'esigenza ordinaria della zona servita;

**c** -in misura pari al 40% nel caso in cui non venga rispettata la frequenza di raccolta stabilita dal citato Regolamento.

Le riduzioni di cui al presente comma, qualora dovute, sono computate in relazione ai bimestri solari di irregolare servizio e rimborsate con le modalità di cui all'art.75 del D.Lgs.507/1993.

## **ART.8 -CRITERI PER LE RIDUZIONI E PER LE AGEVOLAZIONI**

1.Riduzioni tariffarie -Sono determinate in relazione ai seguenti criteri:

**a**- minore produzione di rifiuti connessa al ridotto numero degli occupanti di locali ed aree tassabili nel caso di famiglie mononucleari;

**b** -uso limitato del servizio da parte degli agricoltori per la parte abitativa delle costruzioni rurali;

**c** -uso stagionale e/o temporaneo da parte di chi detiene abitazioni secondarie o di chi risiede all'estero;

2. Riduzioni di superfici:

**a**- per aree scoperte operative, intendendosi per tali le superficie esterne adibite ad uso o permanentemente destinate ad attività suscettibili di produrre rifiuti e pertanto comprese nelle classi di contribuenza di cui al presente Regolamento, si applica la riduzione prevista dall'art. 66 ,comma 1; del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507;

**b**- per le aree accessorie e pertinenziali, con ciò intendendosi le superfici scoperte destinate in modo durevole e funzionale a servizio od ornamento di locali ed aree tassabili da parte del proprietario o da chi ne ha la disponibilità si tiene conto della effettiva potenzialità delle stesse a produrre rifiuti in rapporto a quella dei locali principali.

3. Criteri per le agevolazioni –Nell'applicazione delle agevolazioni si fa riferimento:

**a**- motivi di solidarietà nei confronti di famiglie che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico;

**b** -riconoscimento del particolare valore sociale o storico -culturale nei confronti di associazioni o enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività di interesse collettivo istituzionalmente svolta; .

**c** -riconoscimento del valore educativo ad iniziative promosse da istituzioni scolastiche tese a favorire la raccolta differenziata dei rifiuti

4. Criteri per le esclusioni -Sono quelli stabilite a norma delle leggi vigenti e del presente Regolamento.

## **CAPO II- COMMISURAZIONE DELLA TASSA E DELIBERAZIONE DI TARIFFA**

### **ART.9 -DEFINIZIONE**

1. Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali e alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa di cui al presente Regolamento, sono definite le seguenti grandezze:

**a- Coefficiente di produttività specifica**

Per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, espressa in Kg/mq anno, propria delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti.

I coefficienti di produttività specifica rappresentano gli indicatori delle potenzialità di

produzione rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili.

**b- Coefficiente medio di produttività specifica.**

Per coefficiente medio di produttività specifica si intende il rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani annualmente consegnati al pubblico servizio di raccolta e il totale delle superfici dei locali iscritti nei ruoli della tassa.

**c- Indice di produttività specifica**

Per indice di produttività specifica proprio delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali- quantitative dei rifiuti prodotti, si intende il rapporto tra il coefficiente di produttività specifica ed il coefficiente medio di produttività specifica,

**d- Costo convenzionale del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.**

Per costo convenzionale C del servizio si intende il prodotto tra il costo di esercizio, determinato ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 507/93, al netto delle deduzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, e il numero, compreso tra 0,5 ed 1, che esprime il grado di copertura del costo del servizio stabilito all'atto dell'approvazione delle tariffe unitarie della tassa da far valere per l'anno successivo.

Il costo convenzionale del servizio coincide con il gettito della tassa RSU.

**e- Tariffa media convenzionale**

Per tariffa media convenzionale TM si intende il rapporto tra il costo convenzionale del servizio e la superficie totale ST dei locali iscritti nei ruoli della tassa, secondo la formula:

$$TM= C/ST$$

**f- Coefficiente di qualità**

Per coefficiente di qualità si intende un coefficiente moltiplicatore K rappresentato da un numero compreso tra (0,5 e 2,00 ), da introdurre nella formula per la determinazione della tariffa unitaria di ciascuna classe di contribuenza, al fine di tenere conto, oltre che dei coefficienti di produzione quantitativa, anche delle prevalenti caratteristiche qualitative del rifiuto (peso specifico, potere calorifico, tenore di frazione organica, pezzatura media etc.) derivante dalle attività raggruppate nelle diverse classi di contribuenza, significative ai fini dell'incidenza sui costi di smaltimento.

2. Nell'assegnazione del valore attribuito, per ciascuna classe, al coefficiente K, si tiene conto del maggiore o minore grado di onerosità, rispetto ai valori medi, per l'attuazione del ciclo di smaltimento -nelle sue fasi di raccolta, trasporto e smaltimento definitivo -del rifiuto derivante dalla classe considerata, in funzione delle caratteristiche qualitative prevalenti.

**ART.10 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA.**

1. I coefficienti di produttività specifica delle attività assoggettate alla tassa vengono determinati attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto, attuati su campioni adeguatamente rappresentativi dell'universo di riferimento.

2. In mancanza di elementi conoscitivi ottenuti attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto, quali coefficienti di produttività specifica possono essere assunti:

**a-**quelli rilevati attraverso analoghe forme da altri soggetti gestori dei medesimi servizi;

**b-** quelli desumibili attraverso l'elaborazione di dati di bibliografia sufficientemente rappresentativi, ovvero da dati statistici medi pubblicati da Organi e/o Uffici dello Stato, delle Regioni, degli Enti Territoriali, o da altri enti od istituti pubblici di ricerca.

**ART.11 – MODALITA' DI RIDEFINIZIONE DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA**

1. La formazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree tassabili con la medesima tariffa interviene aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenendo conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto.

2. Per l'attribuzione alla diverse classi di contribuenza di attività non specificatamente analizzate si applicano criteri di analogia.

3. Ciascuna delle n. classi di contribuenza così individuate, è caratterizzata:

a- da un proprio valore del coefficiente di produttività specifica QN, costituito dalla media ponderale, riferita all'incidenza delle relative superfici sulla superficie totale iscritta nei ruoli della tassa per la classe in questione, dei coefficienti di produttività specifica delle attività raggruppate nella classe medesima;

b- da un proprio valore dell'indice di produttività specifica In, dato dal rapporto tra coefficiente di produttività specifica QN e coefficiente medio di produttività specifica QM;

c- da un proprio valore Kn del coefficiente di qualità K.

## **ART.12 -QUANTIFICAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA**

1. Fatte salve le agevolazioni di cui al successivo Capo V del presente Regolamento, le tariffe unitarie, espresse in L/mq., per ciascuna delle classi individuate vengono determinate con la seguente formula:

$$TN = kn \ln Tm$$

con arrotondamento alle 10 lire

2. Ai fini dell'annuale revisione delle tariffe unitarie, si procede nei seguenti termini:

a- rideterminazione annuale della tariffa media Tm, sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici iscritte nei ruoli della tassa;

b- ridefinizione periodica, dei coefficienti ed indici di produttività specifica, quantitativa e qualitativa da attuarsi in seguito alla disponibilità di nuovi elementi conoscitivi acquisiti secondo le modalità di cui al precedente art. 10 con eventuale conseguente scomposizione e riaggregazione delle classi e/o sottoclassi di contribuenza;

c- revisione occasionale dei coefficienti di qualità e quantità sia relativamente, all'intervallo tra i valori minimi e massimi, sia relativamente ai valori attribuiti a ciascuna classe, da effettuarsi quando si introducono innovazioni nei sistemi di raccolta, trasporto e/o smaltimento definitivo, ovvero in seguito ad approfondimenti delle analisi eseguite in sede di impianto del meccanismo tariffario, che evidenziano la opportunità di modifiche a tali coefficienti. .

3. E' consentito l'aggiornamento delle tariffe mediante attribuzione di aliquote omogenee di incremento e decremento percentuale, anche nell'ipotesi di sostanziale invarianza dei parametri che concorrono alla quantificazione delle tariffe e dei relativi rapporti.

## **CAPO III -CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI**

### **ART.13 CLASSI DI CONTRIBUENZA**

1. La nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, viene determinata come di seguito, in adempimento all'art. 79, comma 2, del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507, con effetto dal 01.01.1996:

Classificazione dei locali e delle aree tassabili.

Ai fini dell'applicazione della tassa, i locali e le aree sono classificate come segue:

CLASSE 1 Abitazioni private e relativi garage;

CLASSE 2 Locali adibiti ad attività ricettivo -alberghiera; .

CLASSE 3 Collettività e luoghi di assistenza e cura;

CLASSE 4 Uffici e servizi direzionali e terziari pubblici e privati; attività ricreative, attività artigianali di servizio alla residenza (parrucchieri, istituti di bellezza etc.); di servizi privati igienico-sanitari; studi professionali, uffici in genere, Istituti di credito;

CLASSE 5 Musei, biblioteche, archivi; sedi di rappresentanza di istituzioni; scuole di canto, ballo; palestre private;

CLASSE 6 Teatri e cinema;

CLASSE 7 Magazzini e depositi di stoccaggio merci, pese pubbliche;

CLASSE 8 Scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;

CLASSE 9 Negozi di vendita al minuto di beni non deperibili e relativi magazzini;

- CLASSE 10 Negozi di vendita al minuto di beni alimentari e beni deperibili e relativi magazzini;
- CLASSE 11 Magazzini di vendita all'ingrosso, mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse, autonomi depositi di stoccaggio e depositi macchine;
- CLASSE 12 Ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie esimili;
- CLASSE 13 Mense, fast-foods, self-services;
- CLASSE 14 Attività manifatturiere, attività riparazione auto e macchinari, attività artigianali di servizio non comprese in altre classi;
- CLASSE 15 Aree dei campeggi, aree dei distributori di carburanti e annessi servizi e dei parcheggi all'aperto pubblici e privati.

2. Per le aree scoperte a qualsiasi uso adibite anche se non continuativo ma ricorrente e per quelle che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tassa si applica la stessa tariffa prevista per i locali adibiti ad analoghi usi e destinazioni, fatte salve eventuali riduzioni di superficie e tariffarie previste dalla legge e dal presente Regolamento.

3. Per i locali ed aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati, si applicano le tariffe relative alle voci più rispondenti agli usi per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

4. Quando uno stesso locale o area è destinato a più usi, si applica la tassa sulla base della tariffa prevista per l'uso prevalente dell'intero complesso.

#### **CAPO IV –TASSABILITA' E MODALITA' DI DIVERSIFICATA TASSAZIONE DI LOCALI ED AREE ASSOGGETTATI A TASSA**

##### **ART.14- TASSABILITA' E NON TASSABILITA' DI LOCALI ED AREE**

1. sono assoggettati alla tassa i locali e le aree a qualsiasi uso adibite, nonché le relative aree accessorie o pertinenziali, fatte salve le esclusioni di legge e quelle di cui ai successivi commi.

2. Non sono assoggettati alla tassa, a norma dell'art. 62 del D.Lgs. 507/93, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro caratteristiche e/o destinazione o per obiettive condizioni di non utilizzo nel corso dell'anno, quali:

**a-** centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;

**b-** ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte e simili, limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiore a m. 1,70;

**c-** le parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del codice civile, ad eccezione delle aree cortilizie per le parti adibite a giardino o a parco;

**d-** balconi e terrazze scoperte;

**e-** la parte di impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti -siano ubicati in aree scoperte che in locali;

**f-** unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di utenze (gas, acqua, luce);

**g-** fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;

**h-** locali e fabbricati di servizio nei fondi rustici nonché le relative aree accessorie o cortilive non adibite a giardino o a parco;

**i-** cavei di sola areazione, chiostrine, corti interne sottratte all'uso abituale dei detentori dell'edificio e/o degli utenti dell'attività che in esse si svolgono;

**j-** porticati, chiostri, passaggi coperti adibiti al transito ed alla deambulazione appartenenti a collegi, convitti, comunità civili e religiose;

**k-** edifici o loro parti adibiti a qualsiasi culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantorie, sacrestie, narteci e simili);

2. Per eventuali situazioni non contemplate nel precedente comma si utilizzano criteri di

analogia.

3. Fermo restando quando disposto dal successivo art.15, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per caratteristiche strutturali e per destinazione, si formino, di regola, rifiuti speciali non assimilati a rifiuti urbani, tossici o nocivi, per qualità e quantità, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il Comune ha individuato all'art.15 categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l'attività viene svolta.

## **CAPO V AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI**

### **Art.15- LOCALI ED AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA**

1. Ai fini della tassazione delle superfici in misura ridotta i seguenti locali ed aree sono così calcolati a decorrere dal 01.01.1997:

**a-** sono computate al 50% le superfici esterne adibite ad usi o permanentemente destinate ad attività suscettibili di produrre rifiuti e pertanto comprese nelle classi di contribuenza di cui all'art. 13 del presente regolamento;

**b-** sono computate al 25% le superfici esterne costituenti accessorio e/o pertinenza di locali ed aree assoggettate a tassa.

2. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici e nocivi, sono individuate le seguenti categorie di attività soggette alla riduzione della superficie complessiva di applicazione del tributo nelle misure sotto indicate, fermo restando che tale riduzione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando idonea documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi:

ATTIVITA'	% di riduz. Superf.
- Frantoi	50%
- Autocarrozzerie	40%
- Lavaderie a secco	35%
- Autofficine, elettrauto	30%
- Industrie	30%
- Attività artigianali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciature e/o lavorazione superficiale di metalli e non metalli (quali falegnamerie, carpenterie esimili)	30%
- Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni vetrerie artistiche	25%
- Laboratori di analisi, radiologici, fotografici, ambulatori dentistici, odontotecnici;	15%
- Produzione di allestimenti od insegne; distributori di carburante, autolavaggi autorimessaggi	10%

3. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

### **ART.16 CASI DI RIDUZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE**

1. La tariffa unitaria della tassa è ridotta di un importo pari al 20% nel caso di:

**a-** abitazioni con unico occupante adibite a dimora abituale;

**b-** abitazione tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamenti del Comune;

c- locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;

d- nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b), risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;

e- nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale, (compresi i locali eventualmente adibiti ad attività agrituristiche) purchè siano in possesso di partita IVA agricola nonché della documentazione idonea ad attestare l'attività agricola.

2. Le riduzioni di cui ai punti precedenti saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 66 commi 5 e 6 del D.Lgs. 507/93.

## **ART.17- AGEVOLAZIONI SPECIALI**

1. In applicazione dell'art. 67 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 sono stabilite le seguenti agevolazioni:

a- esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio- economiche;

b- esenzione totale per locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione;

c- esenzione totale per i locali delle istituzioni scolastiche statali e non statali purché autorizzate e vigilate dallo Stato o legalmente riconosciute o con presa d'atto ministeriale, a condizione che partecipino ai progetti comunali di educazione ambientale, con particolare riferimento alla raccolta differenziata della carta, a seguito di appositi atti deliberativi degli organi collegiali competenti e verifica, a consuntivo, dei progetti realizzati.

2. esenzione o la riduzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto.

Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.

Allorché queste vengono a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quelle in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio.

In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art.76 del Decreto Legislativo n.507/1993.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in Bilancio, a decorrere dall'esercizio 1996, come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

## **CAPO VI -DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO**

### **ART.18 -TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO**

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazioni, temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento da applicarsi in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507. E' temporaneo l'uso inferiore ai sei mesi e non ricorrente.

2. La misura tariffaria giornaliera per metro quadrato di superficie occupata è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso ( o assimilabile per attitudine a produrre

rifiuti) diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del 50%, senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree.

3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione e con il modello di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507. Per le occupazioni che non comportano il pagamento della TOSAP la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo.

4. In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni, in quanto compatibili.

5. Il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed aree oggetto di occupazione temporanea.

6. Si considerano produttive di rifiuti, ai fini della tassa disciplinata dal presente articolo le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili) nonché quelle poste in opera per l'esercizio di una attività commerciale in forma ambulante non ricorrente.

## **CAPO VII -PROCEDURE E SANZIONI**

### **ART.19- DENUNCE DI OCCUPAZIONE O DETENZIONE, DI VARIAZIONE O DI CESSAZIONE.**

1. I soggetti indicati nell'art. 63 del D.Lgs. 507/1993 sono tenuti entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, sugli appositi moduli predisposti dal Comune denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti sul territorio comunale, con le modalità previste dall'art. 70 del citato decreto legislativo.

2. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

3. L'obbligazione tributaria decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

4. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque possano influire sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

5. In caso di cessazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.

6. Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa: l'abbuono della tassa decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la variazione è stata presentata.

7. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:

**a-** quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;

**b-** in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

### **ART.20- ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, RIMBORSI E CONTENZIOSO**

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono, in conformità a quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D.Lgs. 507/93.
2. I rimborsi spettanti sono disposti nei termini indicati dall'art. 75 del D.Lgs. 507/93 mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo. La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere. Eventuali eccedenze sono rimborsate dal Concessionario del servizio di riscossione entro i termini di legge e con le procedure previste dal DPR 28.1.1988 n.43.
3. La variazione dell'ammontare della tassa dovuto al cambio di categoria o alla variazione della tariffa, non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.
4. Il contenzioso, fino all'insediamento degli speciali organi di giurisdizione tributaria previsti dal D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, è disciplinato dall'art. 63 del DPR 28.1.1988 n. 43 e dall'art. 20 del DPR 26.10.1972 n. 638 e successive modificazioni.

#### **ART.21- MEZZI DI CONTROLLO**

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite la rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, il Comune può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/93 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo decreto legislativo.
2. Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

#### **ART.22 -SANZIONI**

1. Le sanzioni sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 76 del D.Lgs. 507/93
2. Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 63 comma 4 del D.Lgs. 507/93, nonché per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila.
3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al precedente comma, si osservano le norme contenute nella Legge 24.11.1981 n. 689.

#### **CAPO VIII -CONTENZIOSO -NORME TRANSITORIE E FINALI**

##### **ART.23 -DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.
2. E' fatta salva l'applicazione in via transitoria delle previgenti norme, come previsto dagli art. 79 e 80 del D.Lgs. 507/93 e le diverse decorrenze stabilite dalle medesime disposizioni in sede di prima applicazione della nuova disciplina.